



== COMUNE SAN VITO ROMANO ==

CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE
VIA BORGO M. THEODOLI, 34
00030 SAN VITO ROMANO - ROMA

ORDINANZA N. 47 del 24.12.2025

I L S I N D A C O

***Premesso** che l'art. 50, comma 5, del TUEL prevede che il Sindaco adotti ordinanze per garantire la vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti;*

TENUTO CONTO che:

- in occasione delle festività di fine anno ed in particolare di San Silvestro si assiste all'aumento e concentrazione della deflagrazione dei fuochi d'artificio;*
- le deflagrazioni provocate dai fuochi d'artificio creano in soggetti deboli quali bambini, persone affette da particolari patologie o disturbi, persone anziane, ammalati, reazioni di disagio psicofisico;*
- le deflagrazioni provocano una serie di conseguenze negative per gli animali domestici e non, in quanto il fragore dei botti, oltre a generare una evidente reazione di spavento, li porta frequentemente a perdere l'orientamento, esponendoli a rischio di fuga, con conseguente smarrimento e/o investimento;*
- la ragione del provvedimento in oggetto è da rinvenirsi nella necessità di limitare al massimo lo scoppio diffuso sul territorio, con i conseguenti disagi già evidenziati*

***ATTESA** la necessità di limitare il più possibile rumori molesti e i disagi correlati all'utilizzo di materiali esplodenti, fuochi d'artificio ed oggetti simili;*

VISTI:

- l'art. 50 del decreto legislativo 18/08/2000, n. 267 e successive modifiche e integrazioni;*
- il DPR 31 marzo 1979;*
- la L. 281/91 "Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione randagismo";*
- l'esigenza di tutela della salute pubblica, nonché di tutela degli animali, domestici e non, e di tutela delle persone "fragili".*

ORDINA

il divieto di introdurre ed esplodere fuochi artificiali, petardi, botti, razzi e simili artifici non di libera vendita nel centro abitato nel periodo delle festività natalizie ed in particolare in concomitanza delle festività del 31 dicembre 2025 e del 1° gennaio 2026 dalle ore 07.00 del 31 dicembre 2025 e fino alle ore 24.00 del 2 gennaio 2026.

Per il periodo delle festività è consentita la sola accensione di fuochi d'artificio e di giochi pirici definiti artifici da divertimento.

Si raccomanda in ogni caso moderazione nell'uso ai fini della salvaguardia sia delle categorie di soggetti "fragili" e per evitare traumi agli animali.

L'inosservanza della presente ordinanza prevede una sanzione amministrativa come da vigente normativa.

La presente ordinanza è trasmessa alla Polizia Locale ed alla locale stazione dei Carabinieri per quanto di competenza.

Contro la presente Ordinanza, a norma dell'art. 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241 è ammesso ricorso giurisdizionale entro 60 giorni dalla pubblicazione, al TAR competente per territorio, ovvero ricorso straordinario, entro 120 giorni al Presidente della Repubblica.

*Dalla Residenza Municipale,
San Vito Romano, 24.12.2025*

*Il Sindaco,
f.to Maurizio Pasquali*